

REGOLAMENTO (CEE) N. 3878/88 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1988

che stabilisce una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti agricoli originari delle isole Canarie (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1391/87 del Consiglio, del 18 maggio 1987, relativo ad alcune modifiche del regime applicato alle isole Canarie (1), in particolare gli articoli 4, 6 e 10,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1391/87, il Consiglio ha deciso, per taluni prodotti agricoli originari delle isole Canarie, una riduzione progressiva dei dazi doganali applicabili nel quadro di quantità di riferimento, con la possibilità per la Comunità di sostituire in avvenire a queste facilitazioni un regime di contingenti tariffari, qualora appaia che le quantità importate al regime del beneficio preferenziale superano, durante un anno determinato, la quantità prescritta e che, nello stesso tempo, queste importazioni causano un pregiudizio sul mercato della Comunità; che l'applicazione di un tale regime rende necessario che la Comunità sia informata regolarmente dell'evoluzione di queste importazioni originarie delle isole Canarie; che è dunque indicato sottoporre l'importazione di questi prodotti a un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto avvalendosi di un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti considerati alle quantità di riferimento, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di messa in libera pratica;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare seguire lo stato d'imputazione nei confronti delle quantità di riferimento ed informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari delle isole Canarie sono sottoposte ad una sorveglianza comunitaria ed a quantità di riferimento annue.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i loro numeri d'ordine, i loro codici della nomenclatura combinata e i livelli e periodi d'applicazione delle quantità di riferimento sono indicati nella tabella figurante in allegato.

2. Le imputazioni sulle quantità di riferimento vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di messa in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci. Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato a posteriori, l'imputazione sulla quantità di riferimento corrispondente avviene al momento dell'accettazione della dichiarazione di messa in libera pratica.

Il grado di utilizzazione delle quantità di riferimento è constatato a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite al primo comma.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite; dette informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 3.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- entro il 1° luglio 1989, le rilevazioni finali relative alle importazioni per i prodotti di cui ai numeri d'ordine 17.0003 e 17.0005;
- per il 15 ottobre 1989 ed entro il ventesimo giorno di ogni mese che segue, l'elenco delle imputazioni cumulative effettuate rispettivamente nel corso del periodo dal 1° gennaio al 30 settembre e nel corso del mese precedente, per i prodotti di cui al numero d'ordine 17.0001.

Articolo 2

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

(1) GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 5.